



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA ESERCIZIO 2021

RELAZIONE ORALE

Palermo, 25 novembre 2023





CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA ESERCIZIO 2021

RELAZIONE ORALE

PRESIDENTE: SALVATORE PILATO

RELATORI: ANTONIO TEA
GIUSEPPE VELLA

Palermo, 25 novembre 2023

PRESIDENTE SALVATORE PILATO

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'es. fin. 2021.

Premesse generali sui temi e sulle questioni fondamentali

1. La nuova ausiliarità delle funzioni di controllo della Corte dei conti nel giudizio di parifica regionale

Nei percorsi normativi e giurisprudenziali connessi al processo di "armonizzazione contabile dei bilanci pubblici", il giudizio di parificazione regionale ha acquisito progressivamente un ruolo fondamentale per la tutela dell'equilibrio finanziario, della trasparenza dei dati informativi e contabili e dell'efficienza amministrativa nell'andamento gestionale.

Intorno al giudizio di parifica regionale ed all'interno dello stesso confluiscono, tutti gli esiti dei controlli di legittimità-regularità e dei controlli-referto che la Corte dei conti esercita nei confronti della Regione, tra i quali, il referto sulla copertura delle leggi di spesa e il referto sul funzionamento dei controlli interni.

Pertanto, nel contesto evolutivo, appena delineato, il giudizio di parifica del rendiconto regionale ha progressivamente perfezionato tutti i lineamenti propri, di rilevanza - rispettivamente- istruttoria, procedimentale e processuale, al fine di elevare la qualità degli esiti mediante il potenziamento dei requisiti di *attualità, concretezza ed effettività* dei controlli di bilancio, nel duplice obiettivo della verifica degli equilibri economico-finanziari e degli interventi correttivi nei settori e nelle aree gestionali viziate da fattori di disfunzione e d'inefficienza.

In particolare, i profili di *effettività* del giudizio di parifica del rendiconto regionale richiedono l'ampliamento *a spettro pieno* delle attività istruttorie sui dati di bilancio e sugli esiti della gestione, l'approfondimento degli accertamenti documentali e informativi in tutti gli ambiti che rivelano tratti di opacità e/o scarsa intelligibilità delle risultanze finanziarie, ed infine l'estensione del contraddittorio con l'amministrazione regionale su tutti i temi e le questioni che possono assumere rilevanza finanziaria e gestionale nelle relazioni strutturali e funzionali tra equilibrio di bilancio ed efficienza amministrativa, in conformità ai nuovi contenuti dell'ausiliarità ex art. 100 Cost.

Dal perfezionamento dei lineamenti che conferiscono effettività al giudizio di parifica emergono i contenuti innovativi dell'ausiliarietà, declinabili nell'*ausiliarietà informativa, valutativa, sollecitatoria e di indirizzo* con effetti sbloccanti degli stati d'inerzia e d'inadempimento gravanti sull'agire e sul decidere amministrativo.

2. Lo svolgimento delle attività istruttorie sul rendiconto regionale es. fin. 2021 e la rilevanza delle questioni processuali provenienti dai precedenti cicli di bilancio

La Regione siciliana ha depositato in data 28 marzo 2023 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, a seguito dell'approvazione adottata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023, successivamente modificata con la deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023 a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori, acquisito con prot. 23131 del 7 marzo 2023.

Nel decorso dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istruttorie programmate dalle Sezioni riunite, la Sezione di controllo ha adottato le seguenti deliberazioni, tutte precedute dal contraddittorio preliminare con l'amministrazione regionale, ciascuna delle quali assume una specifica rilevanza nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto es. fin. 2021:

- la deliberazione n. 225/2023 del 31 luglio 2023 di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell'anno 2021";

- la deliberazione n.270/2023/GEST del 5 settembre 2023 di approvazione del referto sugli esiti delle operazioni di verifica del rendiconto es. fin. 2021 con gli accertamenti e le conseguenti dichiarazioni di irregolarità del conto del bilancio, nelle partite contabili e con i termini e le precisazioni puntualmente specificate nella relazione allegata¹;

- la deliberazione n.318/2023/FRG dell'11 ottobre 2023 di approvazione del referto sulla relazione annuale del Presidente della Regione siciliana sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021, con l'evidenza delle raccomandazioni, segnalazioni e moniti afferenti in particolare, il controllo di regolarità amministrativo e contabile, i

¹ La deliberazione n. 149/2023 di avvio delle attività per la verifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, ha provveduto a specificare le modalità, i criteri e la metodologia delle operazioni illustrate nella relazione ad essa allegata, approvata previa conferenza tecnica con il Servizio statistica della Regione siciliana, con riferimento alla "popolazione" dei residui attivi e dei residui passivi mediante il campionamento di n. 66 operazioni contabili, per ciascuna categoria, di importo non inferiore al valore di 50.000 (cinquantamila) euro;

contenuti finanziari del DEFR, il ciclo della performance e la valutazione del personale con incarico dirigenziale, la prevenzione della corruzione e la trasparenza nell'organizzazione dell'amministrazione regionale, il controllo sulla qualità dei servizi e sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolazione, il controllo sugli organismi partecipati, i controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale, ed infine i controlli sull'attuazione dei progetti del PNRR.

Al fine di rappresentare con dati meramente statistici la consistenza dei lavori svolti dal Collegio delle Sezioni riunite si evidenziano: n. 22 bozze di relazione inviate per il contraddittorio (con estensione complessiva superiore a 800 pagg.), n. 41 note istruttorie inviate per le operazioni di verifica, n. 70 note istruttorie inviate nella fase preliminare e preparatoria del giudizio di parifica, n. 140 note istruttorie pervenute in riscontro dai dipartimenti regionali, n. 4 memorie oltre note aggiuntive, con numerosi allegati depositati dall'amministrazione regionale per il contraddittorio.

Nel complesso e articolato svolgimento delle attività istruttorie sul rendiconto regionale es. fin. 2021 è opportuno il richiamo delle questioni processuali provenienti dal precedente ciclo di bilancio (es. fin. 2020), con particolare riferimento alle separate ordinanze n. 1 e n. 2, entrambe depositate in data 3 febbraio 2023 con le quali le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno accertato e dichiarato la irregolarità del rendiconto 2020 nelle componenti relative alla parte accantonata ed alla parte vincolata del risultato d'amministrazione con una variazione in negativo di quest'ultimo nella misura di euro (-) 107.065.426,66 (v. tabella pagg. 65-66 decisione n.2/2022), ed hanno sospeso la decisione definitiva del medesimo giudizio di parificazione sollevando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 (*Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario*) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*, con riferimento ai parametri costituzionali delle disposizioni ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.; art. 81, quarto comma, Cost.;

b) dell'art. 90, comma 10, (*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, quanto alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il

finanziamento annuale dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, con riferimento ai parametri costituzionali delle seguenti disposizioni ex art. 117, terzo comma; art. 117, secondo comma, lett. e); artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

Allo stato degli atti, i giudizi di costituzionalità sono tuttora pendenti su entrambe le questioni sollevate, nei termini descritti con le separate ordinanze cit.

Al fine della ricostruzione del quadro normativo sopravvenuto nell'immediatezza della decisione n.2/22 pronunciata dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana sul rendiconto es. fin. 2020, è opportuno menzionare:

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 "Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie" (v. in particolare, art. 1 e 2);

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che al comma 841 autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, con il recepimento contestuale al comma 843 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

3. Alcune considerazioni sulle attività e sugli approfondimenti istruttori esaminati nel contraddittorio preliminare all'udienza pubblica

Dal complesso *iter* istruttorio, sopra descritto in sintesi anche nei temi e nelle questioni di collegamento dei cicli finanziari 2020 e 2021, emerge con chiarezza l'estensione e l'approfondimento dei lavori preparatori predisposti dalle Sezioni Riunite con l'analitica e puntuale ricostruzione del ciclo del bilancio per l'es. fin. 2021 nel contesto normativo vigente *ratione temporis*, il quale continua a includere le norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile nel testo più volte assoggettato a interventi di modifica (v. art.

7, -prima- in D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158; -poi- in D. Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8), collegate al piano di rientro del rilevante disavanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi anteriori, stimato -allo stato degli atti, nello schema di Rendiconto generale, alla fine dell'esercizio 2021- nel valore negativo di euro [-] **6.181.008.406,59** (v. parte disponibile del risultato di amministrazione di - 6 miliardi e 181 milioni di euro in prospetto del risultato di amministrazione, lett. E), con un presunto miglioramento di euro 661.274.025,13 (€ 661,27 milioni) sull'esercizio 2020².

Dalla menzionata attività istruttoria, alquanto complessa ed articolata nei profili di approfondimento, sono emersi diversi profili migliorativi dell'andamento amministrativo nella gestione di bilancio, in relazione di continuità con il ciclo anteriore (v. es. contenimento della spesa corrente, riduzione dell'indebitamento, profili di miglioramento dell'entrata e della gestione di cassa).

Tuttavia, al contempo ed allo stesso modo sono emerse molteplici aree di criticità finanziaria, tutte esaminate -con analitico dettaglio- nel contraddittorio preliminare al giudizio, il quale ha compreso la disamina di diverse questioni interpretative, con ripresa dei dubbi di legittimità costituzionale, che saranno richiamati nel corso della udienza, in riferimento alle diverse formulazioni dell'art. 7 D. Lgv. 158/2019, mutate ratione temporis (v. il regime speciale e derogatorio di ripiano del disavanzo es. fn. 2018 pari a euro 1.026.618.749,46, e delle quote di disavanzo non recuperate negli esercizi precedenti al 2018 pari a euro 916.746.242,27).

Dunque, se nello schema di rendiconto la gestione di competenza dell'esercizio 2021 (in analogia alla gestione di competenza 2020) non genera nuovo disavanzo e registra un risultato positivo di euro (+) 728.499.083,41, dall'analisi complessiva dei dati finanziari permangono i profili di criticità che ricadono sul recupero dell'ingente disavanzo proveniente dagli esercizi anteriori.

Gli esiti del contraddittorio preliminare al giudizio, che si è svolto con l'approfondimento di tutti i profili finanziari dell'esercizio in esame, confermano la permanente sussistenza di aree gestionali sulle quali è necessario accelerare la già avviata e significativa collaborazione

² Nel rendiconto 2020 in euro [-] 6.842.282.431,72 con un presunto miglioramento di euro 576.433.206,51 rispetto al valore di euro [-] 7.418.715.638,23 così quantificato nel rendiconto 2019, a seguito delle rettifiche provenienti dagli effetti conformativi alla decisione n.6/2021/SS.RR./PARI (euro [-] 6.887.404.039 disavanzo originariamente esposto prima delle rettifiche nel rendiconto 2019; euro [-] 7.313.398.073,97 nel rendiconto 2018).

istituzionale tra la Corte dei conti e la Regione siciliana, in posizione di reciproca indipendenza discendente dalla diversità delle attribuzioni e delle competenze esercitate (C. cost. 184/2022), con specifico riferimento alle riforme strutturali (*v. rif. dirigenza e società partecipate*) ed alla spesa d'investimento nel contesto previsto dall'Accordo con lo Stato per il piano di rientro dal disavanzo e dal PNRR, il quale comprende il miglioramento dei servizi sanitari regionali a superamento degli evidenti *deficit qualitativi* documentati dal nuovo sistema di valutazione (NGS-Nuovo Sistema di Garanzia) elaborato dall'Agenas per la misurazione dei LEA e dai dati finanziari inerenti alla mobilità sanitaria cd. passiva.

4. Le prospettive sugli esiti dei controlli nei cicli di bilancio successivi all'esercizio 2021 nel quadro del PNRR

Nella decisione sul rendiconto 2019, si indicava il giudizio di parificazione quale *punto di non ritorno* sull'avviamento delle riforme strutturali che le politiche pubbliche devono tempestivamente avviare, nel quale possono essere messi a frutto i complessi ed approfonditi lavori istruttori svolti dalla Sezione regionale di controllo e dalle Sezioni Riunite, nella posizione di ausiliarità prevista in Costituzione (anche *versus civis*).

Nella decisione sul rendiconto 2020 si esprimeva l'auspicio che il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, giunto alla discussione in pubblica udienza con le complessità interpretative ed istruttorie provenienti da un alquanto articolato andamento procedimentale e processuale, possa costituire uno strumento fondamentale per lavorare con la piena e matura *consapevolezza dei problemi strutturali del bilancio regionale* e con la fiducia generata dalla esatta conoscenza delle questioni analiticamente esaminate in istruttoria, divenute materia della decisione sul rendiconto.

Nel giudizio di parifica del rendiconto per l'es. fin. 2021 è fondamentale acquisire l'evidenza degli sforzi compiuti per conseguire un *salto di qualità* nelle attività svolte dalla Sezione regionale di controllo -che di recente ha definito anche un percorso di riorganizzazione interna dei propri uffici- e dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana, nel ruolo di ausiliarità informativa, valutativa, sollecitatoria e di indirizzo da adeguare dinamicamente alle esigenze dell'Amministrazione ausiliata.

Non esiste alcuna area finanziaria o settore di gestione rimasto estraneo alle attività di controllo; non esiste area o settore nel quale le attività di controllo siano prive degli approfondimenti dovuti nei profili di criticità finanziaria, organizzativa, gestionale e funzionale, sui quali si è svolto il contraddittorio analitico e dettagliato nei confronti dell'amministrazione regionale, con la fattiva partecipazione dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Appare pertanto fondata sullo stato delle attività istruttorie già svolte in pieno contraddittorio con la Regione siciliana, la previsione di un quadro gestionale migliorativo dei risultati da rilevare nei prossimi cicli di bilancio a partire dal prossimo rendiconto regionale in corso di deposito per l'es. fin. 2022, nei quali l'amministrazione regionale potrà avvalersi non solo delle correzioni e delle rettifiche nelle impostazioni finanziarie, ma soprattutto delle raccomandazioni e dei moniti sollecitatori provenienti dalle attività di controllo, le quali sono state portate ad un livello di espansione e di approfondimento, oltre il quale è difficile andare, salvo gli affinamenti metodologici che rimangono sempre praticabili.

Le prospettive correlate all'incremento e al perfezionamento degli effetti derivanti dall'ausiliarità istituzionale possono essere ricondotte ad un quadro composto da molteplici aspettative.

È prioritaria la necessità di conseguire maggiore chiarezza sulla fonte, sui contenuti e sulla portata dispositiva della disciplina inerente il ripiano del disavanzo regionale e sui criteri finanziari che presidiano il piano di rientro, a superamento dell'incertezza normativa generata dalla successione temporale e dalla concorrenza delle diverse disposizioni normative, regionali e statali sopravvenute nella materia, alle quali -nella medesima successione temporale- corrispondono le modifiche apportate all'Accordo tra Stato e Regione che risultano recepite dalla legislazione sopravveniente (*v. le diverse formulazioni dell'art. 7 cit. adesso in corso di abrogazione; le disposizioni contenute nella legge statale 197/2022 e nel decreto-legge 145/2023; nonché testo Accordo in data 14/1/21- 16/12/22 e 16/11/23*). Dal giudizio di costituzionalità, tuttora pendente sull'art. 7 decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, deriverà un contributo fondamentale nella soluzione della complessa questione interpretativa.

La collaborazione istituzionale in posizione di reciproca indipendenza, discendente dalla diversità delle attribuzioni e delle competenze esercitate (C. cost. 184/2022 cit.) non può rimanere priva di effetti sul versante del miglioramento della qualità della regolazione normativa, poiché nel panorama generale dello stato delle impugnative delle leggi regionali, emerge l'eccessiva presenza di situazioni di devoluzione del sindacato di legittimità alla Corte costituzionale per questioni connesse alla violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio, della congruità finanziaria della copertura delle leggi di spesa, nonché della tutela della concorrenza e del mercato, sulle quali lo stesso Giudice costituzionale ha formulato dei moniti espressamente orientati al superamento di tecniche normative frammentarie e contraddittorie, generatrici di una legislazione caotica e di difficile intelligibilità oltre che di disposizioni "foriere di incertezza nella loro concreta applicazione (C. cost. 76/2023, 147/2023, e da ultimo 165/2023).

Il consolidamento del percorso di ausiliarità istituzionale nella valutazione degli esiti complessi del contraddittorio, sui quali la Regione siciliana ha più volte condiviso le rettifiche finanziarie e le raccomandazioni sollecitatorie del buon andamento, deve manifestarsi nel rapido rafforzamento della capacità amministrativa di programmazione e di gestione della spesa d'investimento, la quale svolge una rilevanza strategica nei processi di sviluppo e crescita previsti dal PNRR per il recupero delle discriminazioni territoriali gravanti sull'area del Mezzogiorno. Sotto il profilo appena menzionato è utile il richiamo dei contenuti del referto sui controlli interni (deliberazione n.318/2023/FRG cit.), i quali comprendono la valutazione del ciclo della performance.

In tale contesto, oltre alle rassicurazioni provenienti dagli esiti del contraddittorio, è opportuno menzionare la positiva esperienza del raccordo con la Cabina di regia regionale per il monitoraggio economico-finanziario dello stato di avanzamento nella utilizzazione delle risorse del PNRR con modalità procedurali *selettive* e non *a tappeto* o *massive*, condivise con la Regione al fine di configurare *controlli di prodotto* in sostituzione dei *controlli di processo*, con lineamenti ispirati ai modelli comunitari di controllo, che continuano a rimanere quali parametri di riferimento anche dopo la improvvisa abrogazione del controllo concomitante sul PNRR e sul PNC (v. decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in G.U. 22/04/2023, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74).

Non si può omettere di evidenziare che sul totale degli investimenti previsti nel PNRR per 222,1 mld., da impiegare nel periodo 2021/2026, gli investimenti per il Mezzogiorno (che sono mirati e trasversali a tutte le misure) impegnano il 40% delle risorse totali ed hanno i seguenti obiettivi: un Sud più connesso e collegato, un Sud che garantisce servizi sociali, un Sud che attrae investimenti, un Sud più sostenibile.

Le iniziative adottate dalle Regioni più sviluppate (Nord-est e Nord-Ovest) per l'attuazione dell'autonomia differenziata (art. 116 co. 3 Cost.) e per il maggiore coinvolgimento della Corte dei conti nelle ulteriori forme di collaborazione previste dall'art. 7 comma 7 legge 131/2003³ costituiscono un'ulteriore sollecitazione per l'attivazione di percorsi virtuosi nell'area del Mezzogiorno al fine di recupero del gap territoriale con l'incremento dell'efficienza dei servizi pubblici.

Alla programmazione amministrativa e finanziaria della Regione siciliana è rimessa l'adozione delle iniziative necessarie:

- per il superamento della fase delle correzioni e delle rettifiche finanziarie e contabili che segnano il contraddittorio sugli esercizi del 2019, 2020 e 2021, con l'allineamento temporale del giudizio di parifica sull'esercizio finanziario annuale senza ulteriori ritardi amministrativi;

- per l'apertura di una nuova fase di gestione delle politiche pubbliche concentrata sull'incremento dell'efficienza nei risultati programmati.

Nell'ordine delle priorità d'obiettivo emergono le diseguaglianze regionali sull'erogazione dei LEA conseguenti a rilevanti differenze di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo che condizionano l'offerta dei n. 21 servizi sanitari regionali.

³ V. 4° Seminario organizzato a Venezia 9-10 novembre '23 dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dalla Corte dei conti, in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto, su "I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie", prima sessione dedicata a "Le funzioni ausiliarie della Corte dei conti e le Regioni con specifico riferimento alle ipotesi di collaborazione istituzionale negli atti di programmazione e di previsione economico-finanziaria.

MAGISTRATO ANTONIO TEA

Lo schema del Rendiconto generale della Regione siciliana, approvato con delibera di Giunta n. 54 del 25 gennaio 2023 e rettificato in alcuni allegati, a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori, con delibera n. 124 del 21 marzo 2023, è pervenuto a queste Sezioni riunite di controllo, ai fini del giudizio di parificazione, in data 30 marzo 2023.

Merita di essere evidenziato come, per la prima volta, il suddetto documento sia giunto corredato del parere dell'Organo di revisione.

Quest'ultimo è stato istituito con l'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, mentre la nomina dei relativi componenti è stata definita solo nel 2022, con Decreto Presidenziale n. 59/ser1/sg del 21 febbraio 2022.

L'attività di rendicontazione relativa all'esercizio 2021 risulta contraddistinta, pertanto, al pari di quella concernente i più recenti cicli di bilancio, da un importante disallineamento dalla tempistica dettata dal d.lgs. n. 118 del 2011 (secondo il quale «*[L]e regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*»).
»).

Si tratta di un ritardo che, del resto, è andato accumulandosi nel tempo in ragione sia di condotte tenute dalla stessa Amministrazione sia di altri fattori, tra cui le complesse e articolate vicende che hanno interessato alcuni giudizi di parificazione (a partire da quello concernente l'esercizio 2017), comportando, a cascata, rallentamenti sugli adempimenti di chiusura delle annualità successive, anche in forza del principio di continuità e consequenzialità dei documenti contabili programmatici e consuntivi.

Allo stato attuale, peraltro, risulta ancora sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario (2020), la cui definizione necessita della previa risoluzione delle questioni di costituzionalità sollevate con le ordinanze n. 1 e n. 2 del 2023.

In merito, la Relazione al rendiconto specifica che quest'ultimo documento, da un lato, «*si adegua tanto ai predetti rilievi mossi dalla Corte dei conti quanto agli elementi per i quali il giudizio di parificazione è stato sospeso, operando al riguardo specifici accantonamenti anche a fronte delle eventuali passività che potrebbero emergere all'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei Conti*» e, dall'altro, prevede «*Nelle more della decisione definitiva della*

Corte dei conti, all'esito degli accertamenti per i quali il giudizio viene sospeso, [...] che i saldi all'1/1/2021 corrispondono alle risultanze al 31/12/2020 contenute nel Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, come approvate con le delibere della Giunta regionale n. 462 del 19/11/2021 e n. 600 del 29/12/2021, in coerenza col principio della continuità del ciclo del bilancio, richiamato anche dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG22».

Va, dunque, riaffermata ancora una volta, in aderenza al principio di ausiliarità che caratterizza l'attività di parificazione svolta dalla Corte dei conti, l'esigenza di compiere ogni sforzo al fine di riportare l'attività di rendicontazione all'interno dei cardini temporali prescritti dall'ordinamento, garantendo così, non soltanto il (fisiologico e virtuoso) riavvicinamento tra le fasi della gestione, del controllo e dell'adozione di eventuali misure correttive, ma anche la piena realizzazione di tutti gli interessi di rilievo costituzionale connessi alla corretta e tempestiva attuazione del ciclo del bilancio, a cominciare da quelli collegati al circuito democratico rappresentativo.

IL CICLO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

Gli effetti della crisi pandemica esplosa nel 2020 si sono protratti, sebbene con minore intensità e in un quadro di progressiva ripresa dell'economia, anche nell'esercizio 2021.

È quindi proseguita, anche in tale periodo, sia a livello statale che regionale, l'adozione di interventi e misure volti a sostenere e rafforzare l'azione delle pubbliche amministrazioni, salvaguardare gli equilibri di bilancio e favorire, più in generale, il rilancio dell'intero sistema economico.

Tra le principali misure di cui ha potuto beneficiare la Regione siciliana nell'esercizio 2021 si segnalano:

- la riduzione del contributo alla finanza pubblica in misura pari a complessivi **93 milioni di euro** (con conseguente diminuzione di tale voce di spesa da circa **un miliardo di euro a 908 milioni di euro**);

- la facoltà accordata dall'art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alle regioni e province autonome in disavanzo di amministrazione, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge

145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il Fondo anticipazioni di liquidità (norma che, nella sostanza, amplia la capacità di spesa di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione).

Per contro la Regione non si è avvalsa:

- né della agevolazione di cui all'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, che prevede la possibilità, a decorrere dal bilancio 2021, di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

- né del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Alla Regione, inoltre, sono state assegnate risorse finanziarie aggiuntive per l'espletamento del servizio sanitario regionale, nonché a beneficio di determinate categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19.

Con riferimento al triennio 2021-2023, la Regione ha proceduto all'approvazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) con la Deliberazione di Giunta n. 281 del 1° luglio 2020, mentre la relativa Nota di aggiornamento (NaDEF) è stata approvata con la Deliberazione di Giunta n. 497 del 5 novembre 2020.

Detti atti risultano entrambi incentrati sugli effetti determinati dalla crisi pandemica sul contesto socio-economico regionale, anche alla luce delle peculiarità di quest'ultimo rispetto a quello nazionale e delle altre regioni del sud Italia (tra le quali, in primo luogo, quella afferente alla condizione di insularità), nonché sulle possibili leve da utilizzare per favorire la ripresa del sistema economico.

Anche per l'esercizio 2021, la Regione ha fatto ricorso all'esercizio provvisorio, giungendo a licenziare la manovra per il triennio 2021-2023 soltanto nel mese di aprile, con l'approvazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"* e della connessa legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023"*.

Entrambi tali provvedimenti riflettono, nei loro contenuti, non solo l'ineludibile esigenza di affrontare le perduranti conseguenze socio-economiche prodotte dalla citata crisi pandemica, ma anche l'innovativa necessità di rispettare gli obblighi di contenimento della

spesa imposti dall'Accordo stipulato con lo Stato il 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2019.

Il Piano di rientro dal disavanzo adottato in attuazione del predetto Accordo costituisce, infatti, un allegato del bilancio di previsione 2021-2023.

La portata finanziaria complessiva della manovra, enucleabile dal prospetto allegato alla citata legge di stabilità n. 9 del 2021, esplicativo dei relativi effetti finanziari (art. 114), è pari, in termini di maggiori oneri e correlate coperture, a circa **996 milioni di euro** per il 2021 (€ 996.302.084,01), **2 miliardi di euro** per il 2022 (€ 2.165.783.644,48) e **1 miliardo e 900 milioni di euro** per il 2023 (€ 1.972.388.922,56).

L'assetto delle previsioni iniziali è mutato, nel corso dell'esercizio 2021, per effetto di numerose variazioni apportate sia in via amministrativa che mediante appositi provvedimenti legislativi.

Il raffronto tra il quadro previsionale iniziale e quello definitivo mette in evidenza come, sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese, le modifiche abbiano seguito una progressiva tendenza al rialzo.

Infatti:

- relativamente alle entrate, il valore totale delle previsioni iniziali di competenza ha registrato un incremento, in termini percentuali, del 43,77% (da circa **18,5 miliardi di euro** a circa **26,5 miliardi di euro**);

- relativamente alle spese, il valore totale delle previsioni iniziali di competenza ha registrato un incremento, in termini percentuali, del 12,29% (da circa **27 miliardi di euro** a circa **30,5 miliardi di euro**).

Allo stesso modo, le previsioni definitive (sia di entrata che di spesa) risultano attestare su livelli maggiori rispetto a quelle dell'esercizio precedente.

Tutto ciò appare coerente con l'andamento dell'economia contrassegnato, come è noto, da un forte calo nel 2020 e da un significativo "rimbalzo" nel 2021.

LE RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

A conclusione dell'esercizio finanziario 2021, la complessiva gestione di competenza del bilancio della Regione siciliana registra un risultato positivo di **728,5 milioni di euro**, tenuto conto del saldo in avanzo di **1 miliardo e 409 milioni di euro** tra accertamenti e impegni e del saldo negativo di **680,5 milioni di euro** delle diverse componenti del Fondo Pluriennale Vincolato, in parte entrata e in parte spesa.

Il risultato della gestione dei residui segna un ulteriore avanzo di **457,37 milioni di euro**.

Gli effetti congiunti delle positive gestioni di competenza e in conto residui esitano nella variazione in aumento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 per complessivi **1 miliardo e 186 milioni di euro** rispetto al precedente esercizio, cui aggiungere il saldo positivo di **2,73 milioni di euro** relativo ai crediti e debiti di tesoreria, portando a **3 miliardi e 643 milioni di euro** la lett. A del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

A consuntivo del 2021 si registra, infine, la complessiva variazione in aumento di **527,32 milioni di euro** della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione.

Emerge il rispetto del principale vincolo di finanza pubblica, costituito dal *Risultato di competenza non negativo* per **1 miliardo e 335 milioni di euro**.

Il *Conto del bilancio* dell'esercizio 2021 registra un risultato di cassa positivo di **953,48 milioni di euro**, dato dal confronto tra riscossioni e pagamenti.

In linea con i precedenti giudizi di parificazione, nel corso dell'istruttoria è stato svolto un approfondimento in merito alla quantificazione della cassa vincolata e, seguendo il metodo condiviso con l'Amministrazione regionale, l'importo finale presuntivo della medesima è stato calcolato in **5 miliardi e 594 milioni di euro**, superiore al fondo di cassa effettivo registrato alla fine dell'esercizio 2021.

La differenza tra i due saldi - cassa vincolata e fondo di cassa effettivo -, pari a **1 miliardo e 539 milioni di euro**, individua quelle liquidità per spese con vincolo di destinazione che sono state impiegate per differenti finalità e che, negli esercizi successivi, dovranno sostenere sia nuove obbligazioni da contrarre sia obbligazioni già scadute e/o in scadenza.

Tale differenziale si presenta in diminuzione rispetto all'omologo dato di **3 miliardi e 32 milioni di euro** dell'esercizio 2020.

Per i profili critici che investono la cassa del sistema sanitario regionale, si rinvia allo specifico approfondimento tematico.

Nel corso del 2021 l'Amministrazione regionale non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria né ha fruito delle norme nazionali che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno posto a disposizione degli enti territoriali nuove anticipazioni di liquidità.

Presi in esame i valori effettivamente registrati nel consuntivo finanziario, è stato rispettato il limite per l'utilizzo del risultato di amministrazione ai fini del finanziamento della spesa nel corso della gestione dell'esercizio 2021. È stata, tuttavia, riscontrata la prassi di effettuare a mezzo di provvedimenti amministrativi, ad esercizio ormai concluso, variazioni degli stanziamenti del *Conto del bilancio* autorizzati in parte entrata e in parte spesa, al fine di adeguare ai minori utilizzi effettivi sia il valore delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione applicate al bilancio di previsione sia il FPV di entrata iscritto negli esercizi successivi, in difformità rispetto ai paradigmi normativi posti dall'ordinamento contabile e dalla giurisprudenza costituzionale che ha ribadito l'intangibilità del *Conto del bilancio* in tutte le sue parti, in attuazione del postulato dell'*annualità* (da ultimo sentenza n. 165 del 2023).

Quanto alla situazione del disavanzo di amministrazione, lo schema di *Rendiconto generale* indica, alla fine dell'esercizio 2021, un valore negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione di circa **6 miliardi e 181 milioni di euro**, in miglioramento di 661,27 milioni di euro rispetto al 2020, sotto il profilo strettamente contabile.

Il *Conto del bilancio* dell'esercizio 2021, nello specifico, registra stanziamenti definitivi per il *disavanzo finanziario* complessivamente pari a **100 milioni di euro**, di cui **47,34 milioni di euro** quale disavanzo presunto dell'esercizio finanziario precedente e **52,66 milioni di euro** in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019.

La disciplina sostanziale di riferimento, sottostante agli obblighi di recupero del disavanzo nell'esercizio 2021, risiede nelle prescrizioni contenute, *ratione temporis*, nell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, e nell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30, integrate dagli

impegni contenuti nell'Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana.

In particolare, la speciale disciplina posta dalle disposizioni in questione ha azzerato nell'esercizio 2021 gli stanziamenti di spesa per tutte le componenti del disavanzo diverse da quelle specificamente iscritte in bilancio, disponendo la conseguente traslazione degli oneri sugli anni a seguire. Si è in presenza di una disciplina unica nel suo genere, in quanto, nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la normativa statale aveva previsto un sostegno finanziario agli enti territoriali dell'intero territorio nazionale - Regione Siciliana inclusa - senza mai dispensare, tuttavia, con disposizioni a carattere generale, Regioni, Province autonome e Comuni, che sono parti integranti della finanza pubblica allargata, dall'obbligo di comprimere la spesa per adempiere ai fondamentali obblighi di recupero del disavanzo pregresso.

È nota la pendenza del giudizio incidentale sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione vigente *ratione temporis* anteriormente alla novella del 2021, promosso nel corso del precedente giudizio di parificazione (ordinanza n. 1/2022/PARI), il quale è ancora sospeso in attesa della pronuncia del giudice costituzionale.

Seguendo il percorso logico-giuridico e la metodologia già impiegata nel precedente giudizio di parificazione, nel corso dell'istruttoria sono stati posti a confronto gli effettivi stanziamenti del *Conto del bilancio* dell'esercizio 2021, in base al percorso di rientro delineato dalla norma di attuazione dello Statuto e dalla legge regionale che ne ha declinato l'esatta quantificazione, con gli obblighi di compressione della spesa che, in mancanza di tali prescrizioni, avrebbero dovuto discendere dalla normativa statale di riferimento.

In tal modo, si è pervenuti alla conclusione che, per effetto dell'uniforme paradigma presente nella legislazione statale, gli stanziamenti obbligatori di spesa, da quantificare in **2 miliardi e 257 milioni di euro** (€ 2.256.794.220,07), avrebbero dovuto essere diversi e più consistenti rispetto agli stanziamenti registrati nel *Conto del bilancio* oggetto del presente giudizio di parificazione, pari - come detto - a **100 milioni di euro**, in conseguenza della disciplina sostanziale di ripiano applicata dalla Regione siciliana.

A conclusione dell'istruttoria, pertanto, anche in riferimento al presente giudizio di parificazione, è stato sottoposto alle parti il tema della rilevanza della legittimità costituzionale della speciale disciplina di ripiano del disavanzo (ossia, art. 7 del d.lgs. n. 158

del 2019 e dell'art. 5 della l.r. n. 30 del 2021), nella formulazione vigente *ratione temporis*. In merito, le parti hanno offerto le proprie deduzioni, con svolgimento del pieno contraddittorio.

In pendenza del giudizio di costituzionalità, la materia del disavanzo della Regione siciliana è stata novellata dal legislatore statale con due provvedimenti normativi, ossia l'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Quest'ultimo, con effetti decorrenti dall'esercizio finanziario 2023, interviene direttamente sul testo del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, in sostituzione/modifica dei commi 841, 842 e 843 e con efficacia abrogativa dei commi 844 e 845, recependo gli impegni contenuti nel recente Accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del precedente Accordo del 14 gennaio 2021.

Al momento sono pendenti i termini per la conversione in legge da parte del Parlamento.

Il diverso quadro normativo, basato sul ripiano pluriennale in 8 esercizi delle quote di disavanzo non recuperate a chiusura dell'esercizio 2018 e del disavanzo generato dalla gestione del 2018, nonché sulla semplificazione degli impegni che la Regione siciliana dovrà rispettare in futuro, renderà necessario intervenire sulla quantificazione e sulle scadenze temporali delle quote di disavanzo da stanziare nel bilancio di previsione negli esercizi dal 2023 al 2030, novellando il percorso di rientro provvisoriamente individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 10 febbraio 2023.

Al pari del precedente giudizio di parificazione, anche per l'esercizio 2021 queste Sezioni Riunite hanno preso in esame il capitolo n. 476521 concernente le *Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale*, al fine di dare seguito al percorso motivazionale già contenuto nella deliberazione n. 113/2022/GEST della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, la quale, nel vagliare taluni specifici impegni e residui passivi registrati sul capitolo in questione, aveva: da un lato, accertato l'illegittimità-irregolarità delle partite finanziarie oggetto di campionamento, in quanto direttamente discendenti dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2021; dall'altro, preso posizione in merito agli stringenti

presupposti per il ricorso all'istituto della speciale proroga in periodo emergenziale prevista dall'art. 92, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Sul punto occorre annoverare la circostanza che queste Sezioni Riunite, nella decisione n. 2/2022/PARI concernente il *Rendiconto generale* per l'esercizio 2020, avevano conseguentemente dichiarato di non parificare gli impegni direttamente collegati all'applicazione della disposizione censurata dal giudice costituzionale, disponendo, quale misura correttiva, la creazione di un fondo nell'esercizio successivo, deputato all'accantonamento delle somme indebitamente corrisposte e svincolabile solo in misura corrispondente al loro progressivo recupero.

Dall'attività istruttoria sull'esercizio 2021 è emerso che la Regione siciliana, nel conformarsi alla pronuncia sul consuntivo precedente, ha accantonato in un apposito *Fondo Rischi* del risultato di amministrazione la complessiva somma di **euro 1.415.208,66 (euro 1.053.042,79** per i servizi resi dalle aziende privi di rendicontazione ed **euro 362.165,87** per trasferimenti agli enti locali concernenti lo svolgimento nel 2020 del servizio di TPL di propria competenza).

Nel corso del contraddittorio sono state sottoposte all'attenzione delle parti talune perplessità circa il metodo adottato dalla Regione siciliana per l'accertamento dell'inesistenza di utili da parte delle imprese che hanno presentato una rendicontazione in relazione al servizio espletato. Infatti, per un verso, appare inverosimile l'esercizio di attività in perdita per un periodo prolungato (pena l'espulsione dal mercato), anche considerando che, nel periodo emergenziale, l'intervento pubblico del legislatore statale è stato mirato alla copertura delle perdite delle imprese del settore negli esercizi 2020 e 2021; per altro verso, l'Amministrazione regionale ha confermato di non avere effettuato alcuna verifica in contraddittorio dei dati dichiarati dai rappresentanti delle aziende stesse e da professionisti di loro fiducia, riservandosi un controllo solo in un momento successivo.

La Regione ha confermato in sede istruttoria di avere effettuato nel 2021 spese per affidamenti ex art. 13 della l.r. n. 13 del 2019 e, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di tale norma, ex art. 92 c. 4-ter del d.l. n. 18 del 2020, per un totale di euro 88.940.374,03, in relazione agli affidamenti diretti alle aziende di trasporto e ai trasferimenti in favore degli enti locali ai fini dello svolgimento del servizio di loro competenza.

Si evidenzia la diversa situazione dei trasferimenti destinati ai comuni di Catania, Messina e Palermo, pari a complessivi **euro 66.262.417,46**, in ragione della differente base normativa per la quale gli enti locali in questione hanno svolto il servizio pubblico locale di trasporto, nella considerazione che l'affidamento *in house* costituisce un modello organizzativo in armonia con il diritto eurounitario e nazionale di riferimento.

LE QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

Nel corso dell'istruttoria sono stati svolti approfondimenti sulle diverse quote, accantonate, destinate e vincolate, che compongono il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, la cui parte disponibile è negativa per **6 miliardi e 181 milioni di euro** (prospetto del risultato di amministrazione, lett. E, **euro - 6.181.008.406,59**).

Il *Fondo perdite società partecipate*, alla data del 31 dicembre 2021, è stato quantificato dall'Amministrazione regionale in **euro 17.447.339,12**, mentre, sulla scorta del meccanismo di calcolo previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, delle argomentazioni formulate con la delibera che ha definito il precedente giudizio di parificazione (n. 2/2022/SSRRSC/PARI), nonché delle perdite che le società partecipate hanno registrato nei bilanci d'esercizio al 31.12.2020, queste Sezioni Riunite sono, invece, pervenute al differente importo di **euro 18.327.380,11**.

In sede di contraddittorio, le osservazioni effettuate sono state ritenute condivisibili dalla Regione che ha manifestato, pertanto, la volontà di provvedere all'adeguamento del fondo in questione al valore complessivo indicato dalla Corte.

In relazione al *Fondo residui perenti*, all'esito dell'istruttoria e del contraddittorio, è emersa la necessità di:

- provvedere ad adeguare l'importo del fondo, complessivamente inteso, nella misura stabilita dall'art. 60 del d.lgs. n. 118 del 2011;

- effettuare una ricognizione aggiornata dello stock dei residui perenti, al fine di ridurre la misura degli stessi, ancora molto elevata, avendo cura, con particolare riferimento alle partite remote afferenti all'Assessorato della Salute, di fornire maggiori dettagli relativamente:

- al c.d. “Fondo rischi per autoassicurazione”;
- al contenzioso in essere con Fondazione “Istituto G. Giglio” di Cefalù e la Casa di cura “La Maddalena”;
- alle operazioni di reiscrizione;

-adottare modelli gestionali e compilativi idonei ad assicurare una rappresentazione contabile del Fondo residui perenti più trasparente possibile, soprattutto per le operazioni di reiscrizione afferenti all’Assessorato dell’Istruzione, con particolare riguardo alle somme destinate ad enti in fallimento, ed all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, giustificando tutte le somme previste nei relativi capitoli.

In ordine al Fondo contenzioso, l’istruttoria condotta da queste Sezioni riunite ha fatto emergere diversi profili di difformità che pongono l’operato dell’Amministrazione non in linea con il paradigma normativo e contabile di cui al paragrafo 9.2 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Tale *Fondo* è stato quantificato, al 31.12.2021, in **euro 470.712.149,05** a fronte di un contenzioso asseritamente pari, al 1° gennaio 2021, a complessivi **euro 960.675.332,17**.

In merito a quest’ultimo valore, va evidenziato come, ancora oggi, sussistano significativi margini di incertezza sull’ammontare del contenzioso regionale pendente e sul relativo rischio di soccombenza.

A tal riguardo, sono state ravviate criticità in relazione sia all’implementazione, al corretto aggiornamento e alla gestione della banca dati informatizzata del contenzioso sia alla stima del rischio di soccombenza da parte dei Dipartimenti e degli Uffici equiparati secondo gli standard nazionali e internazionali in materia di contabilità (IAS 37 e OIC 31) considerato anche che, per numerose liti, non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto il rischio di soccombenza è stato valutato pari a “zero” in ragione della disponibilità di coperture alternative tuttavia non adeguatamente dimostrate.

Con riferimento alla Parte vincolata una specifica problematica è sorta in relazione al procedimento di scomputo degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, avendo riscontrato che tali accantonamenti sono stati sottratti anche da quei capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non esponevano alcun avanzo (oppure un avanzo non capiente), generando così valori negativi portati in detrazione dall’ammontare complessivo della parte vincolata.

Profili critici sussistono, altresì, con riferimento alla decisione di reiterare il mantenimento del vincolo sull'intera somma di **780 milioni di euro** anche in sede di rendiconto per l'esercizio 2021, considerato che il tavolo tecnico di cui all'art. 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha quantificato, già nel mese di giugno 2022, in **euro 375.823.190,00** l'ammontare minimo riconoscibile alla Regione siciliana quale perdita di gettito subita nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19.

MAGISTRATO GIUSEPPE VELLA

Sulla **gestione delle entrate**, si rileva che, nell'esercizio 2021, le previsioni definitive di entrata, al netto dell'avanzo, registrano, complessivamente, un incremento di **3.186** milioni di euro rispetto a quelle relative all'esercizio 2020, attestate in **23.426** milioni.

Anche il totale degli accertamenti nel 2021, pari a **24.041** milioni, a fronte dei **22.117** dell'esercizio precedente, registra un incremento di **1.924** milioni di euro.

Come si evince dall'esposizione dei dati aggregati per titoli, nel corso dell'esercizio 2021, il totale generale dell'entrata registra, complessivamente, un incremento del **8,69** per cento rispetto all'esercizio 2020. Tale variazione positiva è dovuta, in parte, al miglioramento del quadro economico e, in parte, all'attenuazione delle misure e dei provvedimenti normativi legati all'emergenza pandemica da COVID-19, adottati nell'esercizio 2020, e che hanno comportato una forte contrazione dell'attività economica.

Anche per l'esercizio finanziario 2021, i dati di bilancio, pertanto, non appaiono confermare l'idoneità dei decimi ad assicurare, come previsto nello Statuto siciliano, un livello di entrate sufficienti per l'espletamento di tutte le funzioni esercitate in virtù dell'autonomia speciale, in considerazione, tra altro, dell'entità del concorso alla finanza pubblica che, pur ridotto significativamente nel 2020 a **207,6** milioni di euro, assorbe risorse finanziarie per **908** milioni nel 2021 e ne assorbirà **800,8** milioni a decorrere dall'anno 2022.

Per quanto concerne **l'andamento della spesa**, le spese correnti sono incrementate, rispetto all'esercizio 2020, del **5,17%**, passando da **16.402** milioni di euro del 2020 a **17.250** milioni di euro del 2021, mentre le spese in conto capitale sono aumentate del **27,94%**, passando da **3.745** milioni di euro nel 2020 a **4.792** milioni di euro del 2021.

L'analisi della spesa corrente ha evidenziato come, a fronte di una previsione definitiva di **17.250** milioni di euro, le spese correnti impegnate nell'esercizio sono ammontate a **15.762** milioni di euro. I pagamenti in conto competenza, pari a **14.129** milioni di euro, esprimono una velocità di pagamento complessiva del **89,64%**.

In merito alla spesa in conto capitale, se sul fronte dei pagamenti si è registrato un dato migliorativo del rapporto pagamenti/impegni, nella fase gestionale antecedente si registra, invece, una ridotta capacità di impegno, atteso che solo il **31,91%** degli stanziamenti definitivi di competenza viene impegnato.

Le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano, dunque, un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente e la conferma di una bassa propensione agli investimenti.

In ordine alle partite contabili sospese per espropriazioni forzate presso terzi, emerge un dato pari a circa **16 milioni e 53 mila euro** (16.053.356,38), in diminuzione rispetto al dato del 2020, pari a circa **19 milioni e 410 mila euro** (19.410.107,42), oggetto della contabilità 27.

In merito alla **spesa per il personale**, si è provveduto, con Decreto del Presidente della Regione n. 1099/2021, previa deliberazione della Giunta regionale n. 155/2021, alla rideterminazione della dotazione organica 2021, fissata a **12.219** unità per il personale del comparto non dirigenziale e a **896** unità per la dirigenza.

Successivamente, con legge di stabilità regionale n.9 /2021, all'articolo 10, comma 1, si è disposto che *“la dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta per il triennio 2022/2024”*.

Passando alla **spesa sanitaria**, nell'ambito del bilancio regionale, questa voce di spesa costituisce la principale componente. Le risorse complessivamente destinate alla salute nell'esercizio 2021, relative alla gestione corrente, comprensive degli importi necessari al funzionamento del relativo apparato burocratico regionale, di cui alla missione 13, assorbono, infatti, oltre il **60%** della spesa del bilancio regionale (58% nel 2020) e il **65%** (64% nel 2020) se si considerano i capitoli delle uscite del conto terzi che movimentano i fondi della sanità.

Rinviando, per maggior dettaglio al riguardo, alle relazioni scritte, in questa sede, si rappresenta che l'attività di approfondimento svolta, nell'ambito del presente giudizio di parificazione, si è incentrata su diversi aspetti della gestione della spesa sanitaria e del suo finanziamento.

Preliminarmente preme evidenziare, come la trasparenza dei conti del bilancio sanitario viene assicurata mediante la chiara e specifica individuazione, all'interno del bilancio regionale, delle relative entrate e spese finalizzate.

A tal fine, si ricorda quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del D. lgs n. 118/2011, circa l'impiego delle risorse destinate alla sanità, la relativa classificazione e le fonti di finanziamento, che devono essere chiaramente individuabili all'interno del bilancio

regionale, mediante un'apposita articolazione in capitoli del bilancio gestionale tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle relative grandezze.

Di tale "perimetrazione" è obbligatorio dare evidenza nei documenti allegati al bilancio di previsione e del rendiconto, e trova espressione nell'allegato 41 allo schema di rendiconto, approvato con deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023, allegato che fornisce il dato riepilogativo di competenza del perimetro sanitario raggruppato per fonti di finanziamento.

L'esame condotto in sede istruttoria rileva, tuttavia, un disallineamento tra accertamenti e impegni del perimetro sanitario per l'anno 2021.

Va rilevata sul punto, la violazione, anche nell'anno 2021, da parte dell'Amministrazione regionale dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, che impone l'esatta corrispondenza tra accertamenti e impegni del perimetro sanitario, con conseguenti rilevanti disallineamenti tra le due partite che alimentano l'avanzo di gestione nel tempo.

Si evidenzia, quindi, la problematica afferente le somme impegnate sui capitoli di spesa del perimetro sanitario, riguardante i fondi destinati all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), impegnati sul capitolo di spesa 413372, ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la quale prevede, espressamente, la destinazione annuale di una quota del FSR, pari a 29 milioni di euro, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti alle spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia stessa.

Sul punto, queste Sezioni Riunite, in sede di giudizio di parifica per il rendiconto 2020, con ordinanza n. 2/QLC/2023, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in atto pendente. In considerazione che, sulla norma di cui all'articolo 90, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, con riferimento all'impegno di **29** milioni di euro assunto sull'esercizio 2020 a carico del Fondo sanitario regionale, pende il giudizio di costituzionalità, e che il medesimo impegno è stato assunto anche a valere del FSR dell'anno 2021, si rappresenta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale anche ai fini del presente giudizio di parificazione.

Nell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti alla Regione siciliana, da parte dell'Agenzia di coesione territoriale, contributi nell'ambito dell'Asse 5 del PON GOV, da destinare al rimborso delle spese straordinarie sostenute per far fronte all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, con particolare riferimento alle spese sostenute per il personale del sistema sanitario impiegato nell'ambito dell'emergenza stessa.

La Regione siciliana, altresì, nell'esercizio 2021 è stata destinataria di finanziamenti, anche mediante utilizzo di fondi comunitari, nell'ambito della riprogrammazione e rifinalizzazione dei fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020, tramite l'Azione 1.6.1 *“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica”*. Detta operazione non risulta, tuttavia, contabilizzata nell'ambito del perimetro sanitario. Si conferma, pertanto, il rilievo mosso relativamente al rispetto dell'art. 20 del Titolo II del D. Lgs. n. 118/2011, in merito al mancato inserimento nel perimetro sanitario del capitolo di spesa 413416 all'uopo istituito, e alla mancata istituzione del correlato capitolo di entrata volto ad accogliere le somme a valere sul Fondo PO-FESR Sicilia 2014-2020, riprogrammate per specifiche finalità sanitarie.

Anche in sede d'esame del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, queste Sezioni Riunite hanno attenzionato gli aspetti contabili relativi alla cassa della gestione sanità.

L'attività istruttoria e la correlata attività di analisi espletata hanno consentito di individuare la principale causa del disallineamento tra la cassa sanità e cassa regionale, nel mancato aggiornamento presso il Tesoriere dei capitoli afferenti al perimetro sanitario in cui far affluire le risorse regionali relative al finanziamento del SSR.

Ne consegue che, i rilievi mossi nel precedente giudizio di parificazione, relativo al Rendiconto 2020 e meglio evidenziati nel presente giudizio di parificazione, risultano confermati, rilevandosi l'irregolarità nella gestione di cassa e nella tenuta dei conti di tesoreria, nonché l'inattendibilità delle risultanze esposte nell'ambito della quantificazione del fondo di cassa complessivo, pari a circa **4 miliardi e 54 milioni** di euro (€ 4.054.939.957,20), sia con riferimento al conto sanità che al conto erario.

L'attività istruttoria espletata, pertanto, come dettagliatamente illustrata nella relazione allegata al presente giudizio di parifica, ha condotto all'accertamento che la Regione siciliana non ha correttamente e, integralmente, recepito le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 118/2011 in materia di istituzione della cassa sanità e della corretta quantificazione della giacenza di cassa al 1° gennaio 2012.

In merito all'esame della **legislazione di spesa**, nel corso dell'esercizio 2021, sono state approvate dall'Assemblea Regionale Siciliana 33 leggi regionali.

A fronte di tale complessiva produzione normativa, considerate le specifiche finalità del giudizio di parificazione, il Collegio ha orientato la propria attenzione, prioritariamente, verso quelle disposizioni dichiarate incostituzionali e idonee a produrre effetti «sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo» e «sul quantum della stessa».

Tra queste ultime, va menzionata, in particolare, quella relativa all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2021, concernente la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva, d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU.

In attuazione di tale norma, dichiarata incostituzionale, con la sentenza n. 84 del 2023, per violazione, tra l'altro, «del principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost.», l'Amministrazione ha sostenuto oneri, a carico del bilancio 2021, per un totale di circa **107** mila euro (€ 107.267,40).

Tali spese, in quanto prive di idoneo fondamento giuridico, non sono suscettibili di parifica.

Quanto alle disposizioni risalenti ad esercizi precedenti, va richiamata la previsione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, avente ad oggetto la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale, la quale, essendo stata espunta dall'ordinamento con la sentenza n. 16 del 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2021), ha prodotto effetti, non solo sui bilanci degli esercizi 2019 e 2020, ma anche su quello dell'esercizio 2021.

Al riguardo, la Regione ha sostenuto, nell'esercizio 2021, in applicazione di tale norma, oneri pari a circa **8** milioni e **934** mila di euro (€ 8.934.296,15) per affidamenti diretti alle aziende di trasporto, e pari a circa **2** milioni e **600** mila euro (€ 2.651.493,27) per trasferimenti agli enti locali, ai fini dello svolgimento del servizio di loro competenza.

Anche tali spese, essendo prive di idonea copertura normativa, in linea con quanto statuito nel precedente giudizio di parificazione, non possono essere dichiarate regolari.

Per quanto concerne **i controlli interni e la valutazione della performance**, in esito all'esame della Relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel 2021, dagli atti connessi e alla luce degli approfondimenti svolti, è

emersa, giusta deliberazione della Sezione n.318/2023/FRG, la **parziale adeguatezza** del sistema regionale integrato dei controlli interni.

In particolare, ciò che si è rilevato a carattere generale, è la disorganicità della regolamentazione e l'assenza di una "Cabina di regia unitaria" che coordini le attività, emani le dovute direttive e verifichi la corretta applicazione del sistema dei controlli all'interno di ciascun Dipartimento regionale.

Sul tema, pur riconoscendo la dovuta autonomia di ciascun Dipartimento regionale, cui si correla la conseguenziale responsabilità dirigenziale, la Sezione ritiene opportuno che l'Ente si doti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di una struttura trasversale di supporto, a cui fa capo l'intera architettura in tema di controlli integrati, sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione e controllo sull'adeguatezza delle metodologie adottate a livello dipartimentale.

Altro profilo, comune a tutte le tipologie di controllo, che è emerso, è l'assenza e/o la non adeguatezza del sistema informatico integrato. Criticità che impatta, in modo particolare, in riferimento all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in tema di attuazione del PNRR.

In ordine alle **società e organismi partecipati**, la Regione siciliana detiene partecipazioni dirette in 14 società, di cui 13 attualmente attive; quattro sono partecipate al 100%, di cui due "in house". Le società "in house" sono, complessivamente, cinque.

Alcune società, sebbene abbiano registrato costanti e consistenti perdite d'esercizio, sono state ricapitalizzate dalla Regione più volte; in particolare, **Airgest S.p.A.**, in perdita dal 2014, è stata ricapitalizzata nel 2017, 2018 e 2020 e **Parco Tecnologico Scientifico SCPA**, in perdita dal 2017, è stata ricapitalizzata nel 2020 e nel 2021.

Tale *modus operandi* pone serie perplessità sul pieno rispetto dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016, finalizzato a scongiurare forme di soccorso finanziario vietate dal legislatore, e sarà oggetto di specifico approfondimento di queste Sezioni riunite in occasione del prossimo giudizio di parificazione.

Alle già menzionate società si aggiunge Sicilia Digitale S.p.A., in perdita nel 2020 e ricapitalizzata nel 2021, in favore della quale l'Amministrazione regionale è, tra altro, intervenuta mediante l'art.10 della legge regionale 35/2021.

Considerato che la società, in riferimento alla sopra citata legge regionale, ha rinunciato ai decreti ingiuntivi e non al credito, vantato nei confronti della Regione, di circa **53 milioni e 210 mila euro** (€ 53.210.115,13), queste Sezioni Riunite si riservano di effettuare uno specifico approfondimento sul tema, in occasione del prossimo giudizio di parificazione, con particolare riferimento ai rapporti di debito e credito tra la Regione e la società Sicilia Digitale S.p.A.

In riferimento, invece, a Sicilia Acque S.p.A., la Regione siciliana è intervenuta mediante l'articolo 10 della L.R. 16/2022, al fine di garantire il riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004, in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A.

Queste Sezioni riunite manifestano delle perplessità sulla capacità di Siciliacque S.p.A. di restituire, nei tempi previsti, l'anticipazione di liquidità concessa dalla Regione siciliana, ai sensi della sopra citata normativa regionale, e si riservano le dovute valutazioni in sede del prossimo giudizio di parificazione.

La Regione siciliana detiene, inoltre, partecipazioni indirette in tre società (Ast. aeroservizi S.p.a., Trapani Air Fueling Service s.r.l. e Smia S.p.a.) e partecipazioni dirette in sei società in liquidazione (Stretto di Messina S.p.a., Biosphera S.p.a., INFORAC s.r.l., Terme di Sciacca S.p.a., Terme di Acireale S.p.a. e Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a.).

Molteplici sono, inoltre, gli enti ed organismi strumentali sottoposti a vigilanza e gli enti pubblici vigilati in liquidazione.

Queste Sezioni Riunite auspicano una tempestiva attività, da parte degli organi regionali, al fine di completare *l'iter* normativamente previsto per tali enti, ritenuti, dalla stessa Regione, non più necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Riguardo agli esiti della verifica dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati, ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, l'Amministrazione regionale si è limitata ad indicare, nella Relazione al Rendiconto 2021, i dati dei crediti e dei debiti comunicati dalle società partecipate, omettendo di segnalare i crediti e debiti risultanti all'amministrazione regionale.

Sul punto, queste Sezioni riunite, invitano l'Amministrazione regionale ad adottare, tempestivamente, ogni azione utile al fine del costante monitoraggio dei reciproci rapporti

tra la Regione e gli Organismi partecipati, al fine di valutare gli effetti che detti rapporti potranno produrre sul bilancio regionale e sui relativi equilibri, anche in riferimento ai debiti privi, totalmente o parzialmente, di copertura.

Passando agli organi societari, al personale e alle consulenze, sono state evidenziate delle incongruenze, rispetto a quanto disposto dagli articoli 11, commi 6 e 7, e 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016.

Si è rilevata, infatti, la mancata decurtazione prevista dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016 in riferimento alla società Interporti Spa (società *in house*) e il superamento, per i compensi agli amministratori, del limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, per il Parco Scientifico Tecnologico S.C.P.A.

In merito, queste Sezioni riunite invitano l'amministrazione regionale, nella qualità di socio pubblico, a porre in essere quanto necessario, al fine di ricondurre tali compensi nei limiti previsti dagli articoli 11, commi 6 e 7, e 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016.

In riferimento al personale, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che «*Per l'anno 2021 è stato rispettato il divieto di assunzione da parte delle società. Anche Irfis, Sicilia Digitale e Seus, esonerate dal divieto con la delibera n. 619/2020, non hanno proceduto ad assunzione di personale*».

In merito, invece, alle consulenze, **tutte** le società regionali, con l'esclusione di **Ast spa**, hanno conferito delle consulenze, per un importo complessivo di circa **721** mila euro.

Per quanto attiene ai **debiti fuori bilancio** della Regione siciliana, si dà atto che l'Amministrazione regionale ha inserito nella parte accantonata del risultato di Amministrazione del Rendiconto 2021, all'interno del Fondo rischi "Altri accantonamenti", la somma di circa **112 milioni** di euro (€ 112.225.280,73) per i D.F.B. emersi, ex art. 73 del d. lgs. 118/2011, e non riconosciuti dall'A.R.S.

In merito ai debiti fuori bilancio relativi all'esercizio finanziario 2021, si rileva che, entro la fine dell'anno 2021, sono stati riconosciuti debiti pari a circa **35 milioni** di euro (€ 35.127.608,82), frutto anche della predisposizione mensile dei relativi disegni di legge; mentre, in relazione ai DFB dell'esercizio 2021 **lett. a)** non riconosciuti, per un valore di circa di **9 milioni e 265 mila euro** (9.265.637,27), occorre precisare che le partite debitorie sono relative al periodo ottobre/dicembre 2021 e, quindi, sono state tutte riconosciute nel 2022.

I debiti **lett. e)** del 2021, che non godono della procedura semplificata di silenzio - assenso, di cui all'art. 73, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011, prevista, invece, per i debiti di cui alla **lett. a)**, ammontano a circa **671** mila euro (671.301,16).

Per quanto concerne **l'indebitamento**, per il sesto anno consecutivo, il debito di finanziamento della Regione siciliana registra un decremento, effetto del mancato ricorso al mercato a fronte di rimborsi per quote capitale, pari a **161** milioni di euro.

L'indebitamento al 31 dicembre 2021, pari a complessivi **6.884** milioni di euro, segna una diminuzione del **3,49** per cento rispetto all'esercizio precedente e del **11,47** per cento in raffronto all'anno 2017.

Il debito residuo della Regione siciliana, al netto dell'anticipazione di liquidità, è pari, al 31 dicembre 2021, a circa **4.610** milioni di euro.

Risulta osservato il limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011.

Secondo quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria, nel corso del 2021, non sono state effettuate nuove operazioni di indebitamento.

È stata, tuttavia, realizzata, con la Cassa Depositi e Prestiti, un'operazione di rifinanziamento ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001, finalizzata ad acquisire la provvista finanziaria necessaria all'estinzione anticipata del prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, da restituire al nuovo creditore a condizioni più favorevoli.

Tale operazione, del valore di **1** miliardo e **500** milioni di euro (€1.500.000.000,00), ha permesso alla Regione di conseguire, nell'esercizio 2021, un risparmio di spesa pari a circa complessivi **37** milioni e **400** mila euro (€ 37.419.666,38), di cui circa **19** milioni e **800** mila euro (€19.877.895,43) in linea capitale e circa **17** milioni e **500** mila euro (€17.541.770,95) in linea interessi.

In riferimento alla **gestione dei fondi comunitari**, il ciclo di programmazione 2021-2027 espone un bilancio complessivo di circa **10,4** miliardi di euro.

Per la realizzazione dei diversi Programmi Operativi Regionali (POR) della Sicilia, il ciclo di programmazione 2021-2027 individua risorse, così suddivise in relazione ai distinti fondi:

- **5,858** miliardi di euro per il PR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con un cofinanziamento europeo di **4,101** miliardi di euro (70,01%);

- **1,515** miliardi di euro per il PR Fondo Sociale Europeo plus (FSE +), con un cofinanziamento europeo di **1,060** miliardi di euro (69,97%);
- **2,9** miliardi di euro per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale (FEASR), nella nuova denominazione “PSR Sicilia 2014-2022”, con un cofinanziamento europeo di **1,673** miliardi di euro (60,3%);
- **116,3** milioni di euro, la quota assegnata alla Regione siciliana del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca Mediterranea (PN FEAMPA).

In conformità alla deliberazione n. 3/2023/SS.RR./PARI di approvazione del programma da svolgere sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021, che ha incluso la gestione dei fondi comunitari per il periodo 2021-2027, le attività istruttorie mirate all’acquisizione delle informazioni finanziarie e documentali inerenti la materia, sono state incentrate sui profili di maggiore rilevanza, ritenuti utili e idonei ad operare la ricostruzione dello stato di complessiva attuazione dei diversi programmi regionali (PR) alla data del 31 dicembre 2021, diversificati per Asse, Obiettivo tematico, Azione e Dipartimento, con particolare analisi delle cause di rallentamento e/o d’inerzia nell’attuazione e nell’avanzamento della spesa, inerente il precedente ciclo di programmazione 2014-2020.

Le criticità finanziarie e gestionali di maggiore rilevanza sono emerse negli approfondimenti documentali, con particolare riferimento:

- al permanente, risalente e perdurante ritardo nell’approvazione del piano di gestione rifiuti conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE, modificata dalla direttiva UE/851/2018. Uno dei più gravi deficit programmatori e gestionali dell’amministrazione regionale, considerando i settori strategici dell’asset complessivo delle risorse comunitarie, da valutare soprattutto nel quadro innovativo del PNRR incentrato sui percorsi di transizione ecologico-ambientale, connessi all’ampliamento delle misure e degli strumenti di produzione e massima utilizzazione delle energie rinnovabili⁴;
- alla gestione delle Operazioni pianificate di importanza strategica (già denominate “grandi progetti”), sulle quali emergono gravi profili d’inefficienza nella gestione della fase

⁴ La gestione del piano di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti costituisce un importante indice BES (benessere equo e sostenibile). Al fine di realizzare una lettura integrata dei principali divari territoriali, nel referto della Corte dei conti sulla finanza regionale per gli esercizi finanziari 2019-2021 sono stati utilizzati gli indicatori BES, che nell’insieme offrono anche indicazioni per misurare l’efficacia delle politiche pubbliche (nazionali e regionali) in relazione al conseguimento degli obiettivi posti dalla strategia Onu per lo Sviluppo sostenibile (Agenda Onu 2030) e dal PNRR.

programmatoria ed esecutiva della spesa contrattuale, che hanno incidenza negativa e talvolta preclusiva/ostativa sul rispetto dei cronoprogrammi operativi e delle condizioni di finanziamento. I “grandi progetti” in corso già nel ciclo di programmazione 2014-2020, per i quali sono stati svolti approfondimenti documentali nello sviluppo delle attività istruttorie, rimangono attratti nell’ambito del monitoraggio da svolgere sugli esercizi finanziari successivi al 2021, nella prospettiva del *follow up*;

- alla chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 con i recuperi, le sospensioni di pagamento e le rettifiche contabili di rilevante entità finanziaria per il PO FESR;

- alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 del FEP, con le criticità finanziarie relative alla fase di pre-chiusura;

- alla sussistenza, nella gestione delle risorse comunitarie, di residui attivi di rilevante importo finanziario, risalenti ad esercizi remoti (dal 2012), sui quali l’amministrazione regionale dichiara il ritardo della rendicontazione;

- all’impellente necessità d’incremento della capacità amministrativa nella spesa delle risorse comunitarie nella Regione siciliana, per elevare e comunque migliorare l’incidenza economica sulla riduzione dei divari territoriali, la quale costituisce l’obiettivo primario e trasversale nelle missioni incluse nel PNRR.

Sulle questioni di maggiore criticità gestionale e finanziaria appena menzionate, sulle quali è stata richiamata l’attenzione dell’amministrazione regionale per la valutazione delle misure d’intervento, si evidenzia lo svolgimento analitico e dettagliato del contraddittorio con gli uffici regionali nell’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre u.s., con gli esiti per i quali si rinvia alla versione finale e integrale della relazione di accompagnamento.

In particolare, l’amministrazione regionale ha controdedotto, puntualmente, ai rilievi istruttori con la memoria del 10 novembre u.s. (pag. 23-41), informando delle iniziative adottate per il rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi comunitari.

Infine, all’esito delle attività di parificazione concernenti **lo stato patrimoniale**, pur rilevando aspetti migliorativi connessi al recepimento dei rilievi maggiormente significativi, rappresentati dalla Sezione nel precedente giudizio di parificazione, si riassumono le criticità più rilevanti, con specifico riguardo a quelle di carattere generale e metodologico,

che incidono negativamente sull'attendibilità e sulla regolarità complessiva dell'intero documento, tanto da determinarne l'irregolarità:

- 1) non è stata completata la ricognizione straordinaria del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2. dell'Allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- 2) non è stato completato l'inventario dei beni dell'ex Azienda foreste demaniali;
- 3) non è stato utilizzato un metodo di registrazione contabile concomitante e sincronico in partita doppia;
- 4) non è stata elaborata la conciliazione dei rapporti di credito e di debito tra le società partecipate e la Regione siciliana;
- 5) non vi è evidenza contabile in merito alle refluenze delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione sullo Stato patrimoniale della medesima;
- 6) non è chiara la valorizzazione dei ratei e risconti.

CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

